Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1975, n. **974.**

Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della legge 16 luglio 1974, n. 722, in base ai quali il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie per dare esecuzione alla convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e all'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere un'applicazione agricola o industriale.

Ai sensi del presente decreto, per nuova varietà vegetale si intende quella, comunque ottenuta, che corrisponde ai seguenti requisiti:

a) sia sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;

b) sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanga così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

c) qualunque sia l'origine, artificiale o naturale, delle varietà di partenza si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni pubbliche o descrizione precisa in pubblicazioni.

Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia, né, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.

Tuttavia, il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore della varietà stessa o al suo avente causa.

I caratteri che permettono di definire e distinguere una nuova varietà vegetale possono essere di natura morfologica o fisiologica; in ogni caso essi devono poter essere descritti o riconosciuti con precisione.

E' fatta salva in ogni caso la disposizione dell'art. 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Non sono proteggibili, a norma del presente decreto, i procedimenti per l'ottenimento di nuove varietà vegetali anche se descritti nella domanda di brevetto; tuttavia detti procedimenti, purché di natura non essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale da depositarsi ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 2.

Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile nonché nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Per le nuove varietà vegetali non possono essere concessi i brevetti completivi di cui all'art. 3 del sopracitato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 3.

Il costitutore di una nuova varietà vegetale, o il suo avente causa, può, al momento del deposito della domanda di brevetto o entro i due mesi successivi, rivendicare il diritto di priorità della prima domanda depositata anteriormente in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali per ottenere un titolo di protezione della stessa varietà. Il diritto di priorità può essere fatto valere solo se il deposito della domanda di brevetto e la dichiarazione di rivendicazione della priorità vengano effettuati in Italia entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dalla data di deposito della prima domanda.

Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorità, è concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorità, entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo art. 8. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'art. 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito.

Art. 4.

I diritti di brevetto per nuove varietà vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione o di riproduzione della nuova varietà brevettata.

Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio, alla introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti della nuova varietà brevettata quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesti mediante vendita di piante, parti di piante e fiori destinati a uso ornamentale.

Allorchè la nuova varietà è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

L'autorizzazione del titolare del brevetto deve essere però richiesta quando la ripetuta utilizzazione di una varietà vegetale è necessaria per la produzione commerciale di un'altra varietà.

Tuttavia è consentita a terzi diversi dal titolare del brevetto la produzione di nuove varietà vegetali brevettate per scopo di studio o per ottenere materiale di ibridazione. Le produzioni stesse dovranno essere in ogni caso contenute nei limiti tali da non dar luogo a sfruttamento commerciale del prodotto, il quale non potrà essere diffuso a scopo di lucro al di fuori della azienda agricola che l'ha ottenuto.

I limiti massimi di tali produzioni sono determinati per le diverse famiglie e specie di piante dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 18.

Art. 5.

La nuova varietà vegetale, oggetto di brevetto, prende la denominazione datale dal costitutore, il quale è tenuto a indicarla all'atto della presentazione della domanda di brevetto.

La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della nuova varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

2) essere identica a quella già registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novità vegetali per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell'ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;

3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varietà vegetale o sulla identità del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varietà preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine.

La denominazione anzidetta rappresenta la denominazione generica della nuova varietà vegetale brevettata e deve essere utilizzata per contraddistinguere detta varietà anche dopo che è cessata la protezione di questa.

Anche la denominazione della novità vegetale brevettata deve risultare da apposito registro.

E' fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.

E' consentito contraddistinguere lo stesso prodotto oltre che con la denominazione della nuova varietà anche con un marchio d'impresa.

Art. 6.

E' fatto divieto al costitutore o al suo avente causa di utilizzare, come denominazione di una nuova varietà vegetale, parole o segni distintivi per i quali egli gode, nello Stato o in uno degli Stati dell'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali, la protezione come marchio d'impresa destinato a contraddistinguere una specie botanica identica, o affine, della varietà suddetta, nonchè di utilizzare, per il fine suddetto, una denominazione suscettibile di creare confusione con il marchio.

Se il costitutore, o il suo avente causa, vuole utilizzare, come denominazione della nuova varietà da brevettare, un marchio d'impresa quale indicato al comma precedente, o una denominazione suscettibile di creare confusione con tale marchio, egli può rinunciare alla protezione derivante dal marchio stesso. La rinuncia decorre dalla data della sua annotazione nel registro dei brevetti per marchi d'impresa.

Se, comunque, fosse stata effettuata la registrazione della denominazione di cui al divieto del precedente primo comma, il costitutore o il suo avente causa, non potrà più valersi dei diritti derivanti dal marchio d'impresa sopra specificato, per quanto riguarda la stessa nuova varietà o una similare.

Nel caso che la denominazione della nuova varietà, indicata all'atto della presentazione della domanda di brevetto, risulti ricadere nel divieto di cui al precedente primo comma, e la sua registrazione non sia ancora avvenuta, è consentito al costitutore, o al suo avente causa, di richiedere la sostituzione di tale denominazione con altra rispondente ai requisiti prescritti. Trascorsi sei mesi da tale richiesta senza che sia stata depositata la nuova denominazione, egli non potrà più valersi dei diritti derivanti dal marchio d'impresa corrispondente, per quel che riguarda la nuova varietà medesima, o una similare.

Se per la varietà è registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo avente causa può vietare lo impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.

Art. 7.

Il brevetto concesso a norma del presente decreto dura quindici anni a decorrere dalla data della sua concessione.

Il brevetto dura trenta anni dalla sua concessione per le piante a fusto legnoso, quali le viti, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali, gli alberi ornamentali.

Gli effetti del brevetto decorrono peraltro dalla data di deposito della domanda.

Art. 8.

L'esame della domanda di brevetto per nuove varietà vegetali è diretta ad accertare:

a) la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati;

b) la conformità della denominazione della nuova varietà vegetale alle disposizioni del presente decreto;

c) l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di essere di ostacolo alla concessione del brevetto ai sensi del precedente art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può non procedere, totalmente o parzialmente, agli accertamenti di cui ai punti *b*) e *c*) sopracitati se tali accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia

o in altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

Art. 9.

Le domande di brevetto per nuove varietà vegetali debbono essere depositate esclusivamente in Roma, presso l'ufficio centrale brevetti; esse possono anche essere inviate mediante il servizio postale a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540. Gli altri documenti concernenti le predette domande possono essere depositate presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei capoluoghi di provincia.

Nei sessanta giorni successivi alla data di deposito della domanda di brevetto, l'ufficio centrale brevetti dà notizia del deposito stesso mediante avviso affisso sul proprio albo per la durata di 30 giorni.

Trascorsi novanta giorni dalla data di deposito della domanda, chiunque abbia interesse può, nei successivi sessanta giorni, prendere visione dei documenti e comunicare per iscritto all'ufficio anzidetto le proprie osservazioni in duplice copia.

Art. 10.

L'ufficio centrale brevetti, accertata la regolarità formale della domanda, comunica al richiedente se sono state presentate osservazioni da parte di terzi e, in caso positivo, ne trasmette copia.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione il richiedente deve chiedere all'ufficio di dare corso alla procedura d'esame inviando la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di esame di cui al n. 90-*bis*, punto 11), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni di terzi.

Trascorso inutilmente detto termine la domanda di brevetto è considerata, a qualsiasi effetto, ritirata.

Art. 11.

L'ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione della domanda di brevetto con le eventuali osservazioni di terzi interessati, le controdeduzioni del richiedente e con tutti gli altri eventuali elementi chiedendone il parere ai fini dell'accoglimento della domanda.

Art. 12.

L'ufficio centrale brevetti, su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concede il brevetto ovvero respinge la richiesta.

Il brevetto concesso a norma del presente decreto non esime il titolare e tutti coloro che ne utilizzino l'oggetto dalla osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che ne disciplinano la produzione, il commercio e l'utilizzazione.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste di procedere, in qualsiasi momento, ad un controllo tecnico al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 1.

Art. 13.

Il brevetto è nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorreva il requisito stabilito dall'art. 1, lettera *c*), del presente decreto.

Il brevetto decade se il costitutore o il suo avente causa:

a) non è in grado di presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la nuova varietà con i suoi caratteri morfologici e fisiologici, quali sono stati definiti all'atto della concessione del brevetto;

b) non presenta all'autorità competente, in un termine prescritto e dopo la messa in mora, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e i ragguagli ritenuti necessari per il controllo delle nuove varietà o non permette l'accertamento delle misure prese per conservare la varietà stessa;

c) non ha pagato, nei termini prescritti, le tasse dovute per il mantenimento in vigore del brevetto.

Nei casi previsti ai punti *a*) e *b*) la decadenza del brevetto è dichiarata dall'Ufficio centrale brevetti su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il brevetto non può essere dichiarato nullo o decaduto per motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 14.

Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, in materia di licenze obbligatorie.

La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

Art. 15.

Con le stesse modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresì, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall'attuazione dell'oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di varietà vegetali brevettate che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonchè per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

Art. 16.

Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncerà anche sulla misura del compenso che dovrà essere pagato al titolare del brevetto, nonchè sulle altre condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.

Art. 17.

Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione.

Per gli stessi fini detto Ministero può valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito.

Art. 18.

Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La commissione è composta:

1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;

7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;

10) da un funzionario del Ministero della sanità.

I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.

Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per lo esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di mancato tempestivo rinnovo la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.

La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.

Art. 19.

Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con qualifica di dirigente superiore.

Art. 20.

L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 139, n. 1127, ha luogo, per le novità vegetali, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per nuove varietà vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cura di chi promuove il giudizio. Ove non sia provveduto, l'autorità giudiziaria e la commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.

Art. 22.

Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunto, dopo il n. 90, il seguente n. 90-*bis*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa lire	Modo di pagamento	*Note*
Brevetti per invenzioni industriali e relativi a nuove varietà vegetali:			Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto compatibili con le norme relative alla protezione delle nuove varietà vegetali.
1) per l'esame della domanda di brevetto	100.000	Ordinario	La tassa di cui al n. 1) deve essere corrisposta entro il medesimo termine stabilito per richiedere all'ufficio centrale brevetti di dare corso alla procedura d'esame della domanda.
2) per la domanda di licenza speciale . .	60.000	»	La tassa di cui al n. 2) deve essere versata prima della presentazione della domanda.
3) per la concessione della licenza speciale	200.000	»	La tassa di cui al n. 3) deve essere corrisposta, su richiesta dell'ufficio centrale brevetti, prima dell'emanazione del provvedimento di concessione.
4) per mantenere in vita il brevetto . . .	La stessa tassa di cui al n. 90, punto 6)	»	

Art. 23.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, previsti in lire 120 milioni per l'esercizio 1976, sarà provveduto, con le entrate derivanti dalle tasse previste all'articolo precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore alle nuove varietà vegetali comprese nei seguenti generi e specie: 1) grano; 2) orzo; 3) riso; 4) mais; 5) erba medica; 6) trifoglio; 7) rosa; 8) garofano; 9) vite e suoi porta innesti; 10) pioppo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie.

Art. 25.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, saranno emanate le norme tecniche ed amministrative di esecuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — RUMOR — REALE — VISENTINI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARCORA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 21

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Autorizzazione al comune di Giulianova a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 18 gennaio 1974, n. 11, del comune di Giulianova;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo, sezione di Teramo, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 400.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Giulianova;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Giulianova un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Gudens Scaramazza, il comune di Giulianova è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 400.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Giulianova un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 40.364.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 400.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Giulianova il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo, ai fini dell'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 368

(4713)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi, per l'anno 1976, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale, all'art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visti i precedenti decreti interministeriali, con i quali sono stati determinati i tassi agevolati di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata, per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale numero 533716/73 P.G./6 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 240 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 9 dicembre 1975), con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 6,45 % per il periodo residuo (9-31 dicembre) dell'anno 1975 e l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1976, del tasso agevolato predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare, ai sensi della sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento da stipulare ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è confermato, per l'anno 1976, nella misura del 6,45 % annuo per i mutui da perfezionare in base a detta legge n. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 51

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Determinazione del tasso massimo d'interesse da applicarsi, per l'anno 1976, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengono fissati annualmente;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visti i precedenti decreti interministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1975, ai finanziamenti previsti dalla sopraindicata legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale numero 533717/73 P.G./6 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 264 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975), con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 12,70 % per il periodo residuo (9-31 dicembre) dell'anno 1975;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1976, del tasso massimo predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare ai sensi della sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 23 dicembre 1975, n. 720, con riserva di modificare detto tasso ove le condizioni del mercato nonetario e finanziario subiscano variazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso di interesse delle ripetute operazioni di finanziamento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti da stipulare ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 23 dicembre 1975, n. 720, è fissato, per l'anno 1976, nella misura del 12,70 % annuo e potrà essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario e finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 52

(4918)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146 concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1975-76;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1975-76 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *martedì* 29 *giugno*, ore 9, presso l'istituto in cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte. La riunione preliminare proseguirà *mercoledì* 30 *giugno*.

Prima prova scritta: *giovedì* 1° *luglio*, ore 8,30. Durata della prova: sei ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *venerdì* 2 *luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *lunedì* 5 e *martedì* 6 *luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui (o delle prove orali integrative), la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove orali integrative o dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto (esclusi dal computo i giorni festivi) dal termine delle prove scritte.

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno determinato da detto sorteggio, sosterranno prima le prove orali integrative, ai fini delle quali sono convocati giornalmente, in relazione al titolo di studio posseduto, in numero non inferiore a quattro, e poi, ultimate le prove stesse per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno, di seguito, i colloqui.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *giovedì* 15 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *venerdì* 16 *luglio* (seconda prova), ore 8,30. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *sabato* 17 (1) e *lunedì* 19 *luglio*.

Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1975-76, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A*.

Le materie, tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta; in quelli, con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia; in quelli, con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio di cui al comma precedente sono indicate nella allegata tabella *B*.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Di regola ad ogni commissione sono assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

---

(1) I candidati che per motivi di culto non intendano continuare la prova nel giorno di *sabato* 17 *luglio* potranno completarla nei giorni di *lunedì* 19 e *martedì* 20 *luglio*.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, par. 8, ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « f » dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del successivo art. 16.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso », « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

A richiesta dell'alunno interessato, è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 4, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica degli alunni.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

Nelle commissioni per la maturità magistrale sono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio; quelli eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse,

ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente, preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate; nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 26 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 6 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi di istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro il 6 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad una unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste di plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato a norma del precedente art. 1, sarà affisso all'albo dell'istituto lo elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno

di corso, ai sensi della lettera *a*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce lo esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *C*.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o ai colloquio ne in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 8 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame, prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Rinvio

Con separate ordinanze vengono emanate le norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale e di arte applicata e di licenza nei licei linguistici.

Con successivo decreto saranno disciplinati, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli esami di maturità per gli alunni delle classi sperimentali.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
MATURITÀ CLASSICA	Latino (versione dal latino)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Storia ed educazione civica Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA . . .	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura straniera Filosofia Fisica
MATURITÀ MAGISTRALE .	Matematica	Lingua e lettere italiane Pedagogia e filosofia Lingua e lettere latine Scienze naturali, chimica e geografia
MATURITÀ ARTISTICA	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia (1ª sezione) Matematica (2ª sezione)

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
MATURITÀ DI ARTE APPLICATA . .	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Teoria ed applicazioni di geometria descrittiva
MATURITÀ TECNICA:		
Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni	Lettere italiane Estimo Zootecnia Industrie agrarie
specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Lettere italiane Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche Chimica viticolo-enologica Enologia, legislazione e commercio viticolo enologico
Istituti tecnici commerciali:		
indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica commerciale Scienza delle finanze, statistica economica Matematica
indirizzo: mercantile	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica commerciale Scienza delle finanze, statistica economica Merceologia
indirizzo: commercio con l'estero .	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica commerciale Seconda lingua straniera Diritto
indirizzo: amministrazione industriale	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica commerciale Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare Tecnologia industriale tessile
specializzazione: programmatori	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica Informatica Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Seconda lingua straniera	Lettere italiane Prima lingua straniera Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa Economia politica, scienza delle finanze, diritto
Istituti tecnici per geometri .	Estimo	Lettere italiane Costruzioni Tecnologia delle costruzioni Topografia
Istituti tecnici femminili:		
indirizzo: generale	Economia domestica	Lettere italiane Pedagogia Lingua straniera Legislazione e servizi sociali
indirizzo: econome-dietiste	Contabilità, matematica finanziaria, statistica	Lettere italiane Trasformazione e conservazione degli alimenti Scienza dell'alimentazione Chimica degli alimenti
indirizzo: dirigenti di comunità	Psicologia e pedagogia	Lettere italiane Igiene, puericoltura Economia domestica e tecnica organizzativa Elementi di diritto, economia e sociologia

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Istituti tecnici nautici:		
indirizzo: capitani	Navigazione	Lettere italiane Navigazione Arte navale Radioelettronica
indirizzo: macchinisti	Macchine	Lettere italiane Elementi di teoria della nave Macchine Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo
indirizzo: costruttori	Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali	Lettere italiane Teoria della nave Elettrotecnica Costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo . . .	Tecnica turistica	Lettere italiane Prima lingua straniera Ragioneria generale e applicata Legislazione turistica
Istituti tecnici industriali:		
indirizzo: arti fotografiche . . .	Disegno applicato all'arte fotografica	Lettere italiane Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica Economia aziendale
indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato all'arte grafica	Lettere italiane Tecnologia grafica Impianti grafici Storia dell'arte grafica
indirizzo: chimica conciaria . .	Impianti di conceria e disegno	Lettere italiane Impianti di conceria Produzione e commercio pelli Tecnologia conciaria
indirizzo: chimica industriale . .	Impianti chimici e disegno	Lettere italiane Impianti chimici Analisi chimica generale e tecnica Chimica industriale
indirizzo: chimica nucleare . . .	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica nucleare industriale Radiochimica
indirizzo: confezione industriale .	Modellistica industriale e disegno	Lettere italiane Tecnologia della confezione industriale e organizzazione Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale Contabilità ed analisi dei costi
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione	Lettere italiane Aerotecnica, costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche
indirizzo: disegnatori di tessuti .	Disegno tessile	Lettere italiane Storia dell'arte Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e stampa
indirizzo: edilizia	Topografia e disegno	Lettere italiane Costruzioni edili, stradali e idrauliche Estimo Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, impianto e organizzazione del cantiere

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche	Lettere italiane Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi e applicazioni Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche Elettronica generale, misure elettroniche
indirizzo: elettrotecnica	Impianti elettrici e disegno	Lettere italiane Elettrotecnica generale Misure elettriche Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie
indirizzo: energia nucleare .	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Lettere italiane Fisica atomica e nucleare, strumentazione Impianti nucleari e tecnologie relative Controlli, servomeccanismi e applicazioni
indirizzo: fisica industriale . . .	Impianti industriali e disegno	Lettere italiane Fisica applicata Chimica fisica ed elettrochimica Elettrotecnica
indirizzo: industria cartaria . .	Impianti di cartiere e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Studi di fabbricazione e disegno	Lettere italiane Elementi di diritto e di economia Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione
indirizzo: industria mineraria .	Arte mineraria	Lettere italiane Mineralogia e geologia Topografia Arricchimento dei minerali
indirizzo: industria navalmeccanica	Teoria della nave	Lettere italiane Costruzioni navali, studi di fabbricazione Tecnologie navalmeccaniche Teoria della nave
indirizzo: industria ottica .	Disegno tecnico	Lettere italiane Elementi di diritto e di economia Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro
indirizzo: industria tessile . . .	Disegno tessile	Lettere italiane Filatura, tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili
indirizzo: industria tintoria	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Chimica tintoria, sostanze coloranti
indirizzo: informatica . .	Matematica	Lettere italiane Elettronica Elaboratori, programmazione Applicazione degli elaboratori, complementi di fisica tecnica
indirizzo: maglieria .	Disegno tecnico	Lettere italiane Filatura, tecnologia magliera Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
indirizzo: materie plastiche . .	Impianti di materie plastiche e disegno	Lettere italiane Chimica delle materie plastiche Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche Impianti di materie plastiche

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: meccanica	Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Lettere italiane Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido Tecnologia meccanica
indirizzo: meccanica di precisione	Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione	Lettere italiane Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e studi di fabbricazione
indirizzo: metallurgia	Lavorazione dei metalli	Lettere italiane Metallurgia, siderurgia Impianti metallurgici Chimica analitica
indirizzo: tecnologie alimentari .	Tecnologie degli impianti alimentari e disegno	Lettere italiane Complementi di biologia, microbiologia generale e applicata Analisi chimica generale e tecnica Tecnologie, impianti alimentari
indirizzo: telecomunicazioni . . .	Radioelettronica	Lettere italiane Radioelettronica Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia
indirizzo: termotecnica	Impianti termotecnici e disegno	Lettere italiane Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
indirizzo: navigazione aerea . . .	Navigazione aerea	Lettere italiane Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Lingua inglese	Lettere italiane Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica Meteorologia aeronautica

N. B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
(*b*) O grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici.
(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.
(1) Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scritto-grafica.

TABELLA *B*

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (a)
VALLE D'AOSTA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Storia ed educazione civica Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Filosofia Fisica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Pedagogia e filosofia Scienze naturali, chimica e geografia

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (a)
	Maturità tecnica:	
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lingua francese Tecnica commerciale Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica
	b) per geometri	Lettere italiane Lingua francese Costruzioni Topografia
FRIULI-VENEZIA GIULIA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Storia ed educazione civica Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Filosofia Fisica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Pedagogia e filosofia Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità tecnica commerciale ad indirizzo mercantile	Lettere italiane Lettere slovene Tecnica commerciale Merceologia
BOLZANO	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Storia ed educazione civica Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Filosofia Fisica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Pedagogia e filosofia Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità tecnica:	
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lettere tedesche Tecnica commerciale Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica (1)
	b) per geometri	Lettere italiane Lettere tedesche Costruzioni Topografia
	c) femminile ad indirizzo generale	Lettere italiane Lettere tedesche Pedagogia Legislazione e servizi sociali
	d) industriale:	
	indirizzo: elettrotecnica	Lettere italiane Elettrotecnica Lettere tedesche Costruzioni elettromeccaniche
	indirizzo: meccanica	Lettere italiane Lettere tedesche Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido

N. B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita negli orari e programmi di insegnamento. Resta stabilito che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Per l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei la economia politica, scienza delle finanze, statistica economica è sostituita con la geografia generale ed economica.

TABELLA C

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI
(Art. 15)

I. — MATURITA' TECNICA

Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia	Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere:	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo:	
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia magliera e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio

indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — MATURITA' ARTISTICA

Sezione I	Figura dal vero (1)
Sezione II	

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(4786)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Ordina:

Art. 1.

Esami di licenza

Gli alunni dei licei linguistici riconosciuti e i candidati privatisti sosterranno gli esami di licenza, nel corrente anno scolastico 1975-76, secondo le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e secondo le norme contenute nell'ordinanza 15 aprile 1976 sugli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica.

Art. 2.

Sedi degli esami - Diario - Temi delle prove scritte

Sono sedi degli esami di licenza i seguenti istituti riconosciuti per legge e, soltanto per i propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

1) civica scuola superiore femminile « Alessandro Manzoni » di Milano;

2) civica scuola superiore femminile « Grazia Deledda » di Genova;

3) istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano;

4) liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia-Mestre;

5) liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il diario degli esami è quello stabilito per gli esami di Stato di maturità.

I temi relativi alle prove scritte saranno inviati dal Ministero.

Art. 3.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta di cui all'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119, consisterà in una composizione in una delle lingue comprese nei programmi di insegnamento, a scelta del candidato.

La durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Art. 4.

Materie oggetto del colloquio

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente, dal candidato e dalla commissione esaminatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono:

a) italiano, una lingua straniera diversa da quella della prova scritta, storia e fisica per gli istituti « Marcelline » di Milano, « Grazia Deledda » di Genova, « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo e per gli istituti agli stessi conformati;

b) italiano, una lingua straniera diversa da quella della prova scritta, storia e scienze naturali per gli istituti « Manzoni » di Milano, « Santa Caterina da Siena » di Venezia-Mestre e per gli istituti agli stessi conformati.

Il colloquio, per la parte relativa alla lingua straniera, potrà comprendere anche una breve prova di dettato.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme dello art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza (scrutinio finale degli alunni delle classi quinte, ammissione agli esami di licenza, nomina dei membri aggregati, verbali, registri, relazioni finali, rilascio dei diplomi, ecc.) si applicano le disposizioni che regolano gli esami di Stato di maturità.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

(4787)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1976.
Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale per l'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 5 maggio 1975 che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1975-76;

Ordina:

Art. 1.
Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1975-76 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: alla chiusura delle lezioni.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *martedì* 29 *giugno*, ore 9, presso lo istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà *mercoledì* 30 *giugno* 1976.

Prima prova scritta: *giovedì* 1° *luglio*, ore 8,30; durata della prova: 6 ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *venerdì* 2 *luglio*, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui o delle prove integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove integrative e dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto giorno non festivo dal termine delle prove scritte.

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno stabilito dal sorteggio, sosterranno prima la prove integrative, ai fini delle quali sono convocati di regola in numero di quattro al giorno e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti, assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *giovedì* 15 *luglio* 1976 (prima prova) ore 8,30; *venerdì* 16 *luglio* 1976 (seconda prova) ore 8,30.

Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): *sabato* 17 *luglio* 1976.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni.

Laddove fra le materie oggetto di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno o esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.
Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma.

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nella apposita circolare n. 2401/300 del 30 marzo 1976.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, indipendentemente dal numero dei candidati, e quelli pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di settantacinque candidati.

Art. 3.
Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successiva-

mente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « f » dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del n. 1 o n. 2 del successivo art. 16.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo d'istituto.

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 7.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove integrative.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, alle materie tecniche.

Art. 8.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 9.

Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale, nonchè gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonchè i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati esterni (privatisti), coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso

sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso.

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore d'automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti telefonici Disegnatore di carrozzeria Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti di distribuzione carburanti Meccanico agrario (sezione triennale) Assistente di tessitura
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Apparecchiatore elettronico Montatore e riparatore di apparecchi radio Montatore e riparatore di apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico e biologico Operatore chimico biologico

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Decoratore Forgiatore Modellista-formatore
Chimico delle industrie ceramiche	Chimico-ceramista
Tecnico delle industrie grafiche	Fotoincisore Fotolitografo Litoimpressore Tipocompositore Tipoimpressore
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Riparatore di automezzi Montatore di automezzi
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegnatore e tecnico del mobile Arredatore e tecnico espositore Falegname Mobiliere (ebanista) Addetta agli uffici per l'architettura e l'arredamento
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Operatore chimico Preparatrici di laboratorio chimico-biologico
Odontotecnico	Odontotecnico
Ottico	Ottico
Tecnico di radiologia medica	Tecnico di radiologia medica
Tecnico per la cinematografia e la televisione	Tutte le qualifiche dell'istituto per la cinematografia e la televisione
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto alla portineria d'albergo

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Operatore commerciale .	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile . . .	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria di albergo Accompagnatrice turistica Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)
Operatore turistico . .	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto alla portineria di albergo
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sezione triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Addetto alla conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari.

Agli esami di maturità professionale, inoltre, sono ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 30 giugno 1976 e siano in possesso della licenza di scuola media ovvero di un qualsiasi diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, indipendentemente dall'obbligo dell'intervallo di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che compiano il 23° anno di età nell'anno in corso, sono ammessi agli esami di maturità professionale indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio.

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla penultima classe dei corsi sperimentali post-qualifica presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il prescritto termine del 15 marzo. Pertanto, l'abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

In ogni caso è concessa l'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva ai giovani candidati (interni od esterni) nati nel 1956, 1957 e 1958, i quali comprovino con certificato rilasciato dalla competente autorità militare che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1976 e 1977.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dai giovani nati in anni precedenti al 1956, purchè dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa l'ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Art. 11.

La seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 12.

Le materie tra le quali possono essere scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*.

Art. 13.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione III, entro il 26 maggio 1976 i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 6 luglio 1976.

Art. 14.

Prove scritte suppletive

I candidati che, in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, non abbiano potuto partecipare alle prove scritte hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 6 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 15.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 16.

Prove integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 15.

Le prove tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi sperimentali annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido rispettivamente per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico: sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto della seconda prova scritta e che non siano comprese tra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

2) Per i corsi sperimentali biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè della seconda prova scritta nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso sperimentale precedenti l'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonchè su quelle previste nei programmi del

corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1) e *c*) del n. 2) le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Si precisa che, poichè il programma di insegnamento dei corsi sperimentali (biennali) del settore amministrativo-commerciale e turistico-alberghiero è redatto sulla base dei programmi attualmente vigenti per le sezioni di qualifica i candidati privatisti, ancorchè muniti di un diploma di qualifica del settore conseguito dopo un corso di studi quadriennali (secondo il precedente ordinamento), dovranno rispondere sui programmi di entrambi gli anni in cui si articola il corso sperimentale post-qualifica.

Art. 17.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 19.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 7 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguito la maturità, possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione, ottenere la idoneità all'ultima classe.

I candidati di cui al precedente comma che non abbiano ottenuto detta idoneità, non possono sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe nella sessione autunnale.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 19 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma... del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910 il cui diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico o per tecnico di radiologia medica ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonchè a tutti i corsi di laurea universitari. Esso invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico o di ottico o di tecnico di radiologia medica regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Sul diploma di maturità di tecnico di radiologia medica dovrà essere invece apposta la seguente dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia di cui alla legge 4 agosto 1963, n. 1103 ».

Analoga dicitura sarà inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA A

MATURITA' PROFESSIONALE

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Istituti professionali alberghieri:		
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e turistica Economia politica e turistica Lingua straniera
Tecnico delle attività alberghiere .	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Tecnologia alberghiera Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua straniera
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto, legislazione sociale e agraria Economia politica, economia e statistica agraria Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole
Istituti professionali per il commercio:		
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane Analisi della contabilità generale Economia politica e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica Tecnica del commercio internazionale Lingua straniera
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Alimenti e alimentazione	Lingua e lettere italiane Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale Lingua straniera Economia politica, scienza delle finanze e gestione aziendale
Segretario d'amministrazione . . .	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze e statistica Elementi di scienza della amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa Lingua straniera (1)
Istituti professionali femminili:		
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione	Lingua e lettere italiane Pedagogia Psicologia Igiene mentale e psichiatria infantile
Disegnatrice stilista di moda . . .	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia dell'arte e del costume Psicologia e sociologia Storia
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Chimico delle industrie ceramiche .	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Ceramica industriale e laboratorio, analisi strumentali e tecniche Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche Matematica

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane Chimica organica e biologica Fisica Biologia e fisiologia umana
Ottico	Laboratorio misurazioni	Lingua e lettere italiane Ottica Anatomia, biologia e fisiologia umana Matematica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Organizzazione generale e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia delle arti e del costume Storia e tecnica dello spettacolo
Tecnico delle industrie chimiche . .	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e preparazioni Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica (2) Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie grafiche . .	Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale	Lingua e lettere italiane Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici Matematica Chimica fotografica
Tecnico delle industrie meccaniche .	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Macchine a fluido (2)
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Elettrotecnica ed elettronica Matematica Fisica
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica	Lingua e lettere italiane Stili architettonici e tecniche ceramiche Fisica Impianti industriali ceramici e disegno
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Tecnologia e tecnica della produzione Fisica Impianti industriali
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Chimica fisica e analisi	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e preparazioni Microbiologia speciale
Tecnico di radiologia medica . .	Tecnologia e apparecchiature radiologiche	Lingua e lettere italiane Chimica biologica Anatomia, biologia e fisiologia umana Elettrotecnica ed elettronica

N. B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(a) Tipo di maturità professionale.

(b) Materie oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.

(c) Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio, salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca e con lingua e lettere slovene per gli istituti con insegnamento in lingua slovena.

(2) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA B

MATURITA' PROFESSIONALE

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario d'Amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico; meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche, con riferimento a una delle qualifiche: forgiatore, modellista-formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrici di laboratorio chimico e biologico
Tecnico di radiologia medica	Esercitazioni radiologiche

Nota. — Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla Commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o la osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(4788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Didifos 50 K dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Didifos 50 K, concessa alla impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4840)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Emeltion 50 dell'impresa Hoechst Italia - S.p.a.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Emeltion 50, concessa alla impresa Hoechst Italia - S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4841)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Al prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel secondo semestre 1975 valevole per il 1° semestre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1976, deve essere aggiunto il seguente titolo:

numero d'ordine: « 436 »;
denominazione: « Istituto mobiliare italiano 7 % Credito navale (sez. aut. I.M.I.) 1973-91 »;
con cedola: « 80,000 »;
senza cedola: « 76,50 »;
detratto il decimo con cedola: « 72,00 »;
detratto il decimo senza cedola: « 68,85 ».

(4925)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di un immobile in comune di Oltresarca.

Con deliberazione 31 dicembre 1975, n. 11282, la giunta provinciale ha disposto di passare la p.f. 3662/9 in P.T. 2552 C.C. Oltresarca dal demanio al patrimonio provinciale.

(4776)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di un immobile in comune di Nave S. Rocco.

Con deliberazione 31 dicembre 1975, n. 11278, la giunta provinciale ha disposto di passare la p.f. 3836/18 in P.T. 659 C.C. Nave S. Rocco dal demanio al patrimonio provinciale.

(4780)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di un immobile in comune di Cembra.

Con deliberazione 31 dicembre 1975, n. 11279, la giunta provinciale ha disposto di passare la p.f. 4135/4 in P.T. 1419 C.C. Cembra dal demanio al patrimonio provinciale.

(4779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 3 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 13 dicembre 1952, n. 2336;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 13 febbraio 1963, n. 165;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 21 e 22 giugno 1976 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati dell'Istituto universitario navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 e a m 0,83 e devono inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700 secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 700 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP), con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di legge e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccoman-

data con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, la attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserverà la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esami annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1976
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 362

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	Materia di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(Parte marittima)

Tesi 1ª: Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª: Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª: I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª: Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª: Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª: L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: lo armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª: I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª: Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª: Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª: Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª: L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª: Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª: Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª: Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª: Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª: Le imprese commerciali. Le Società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª: Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª: Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª: Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª: Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª: Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª: La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª: Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª: Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª: La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª: I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª: Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª: L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª: Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª: I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª: La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª: La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª: La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª: La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª: La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita, e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª: I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª: La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. Lo aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª: Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª: L'economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª: L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª: La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª: I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª: L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . . (provincia di . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 700 con firma autenticata.

Data,

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4802)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 marzo 1976, n. 33, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di medicina;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'8 ottobre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 20 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(4894)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione chirurgica;

due posti di assistente del centro trasfusionale;

due posti di assistente del laboratorio di microbiologia e chimica clinica;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica;

un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa) - tel. 54350.

(4814)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761090)